

TRIBUNALE DI PALERMO

Quarta sezione civile

**Decreto di omologazione del piano del consumatore
Art. 12 bis L.3/2012**

Il Giudice delegato

dott. Giuseppe Sidoti

premesso che con ricorso depositato il 5.7.2016 ILARDI Rosolino ha presentato un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, con l'ausilio della dott.ssa Daniela RUNZA nominata al fine di svolgere le funzioni di O.C.C.;

che con provvedimento dei gg. 28-29/6/2016, accertata la conformità della proposta alle previsioni di cui agli artt. 7,8,9 stessa legge, è stata fissata l'udienza del 9.11.2016 per consentire ai creditori di interloquire in ordine alla convenienza del piano;

che con memoria depositata il 7.11.2016 unitamente a produzione indicizzata, il creditore DEUSTCHE BANK spa ha contestato la attendibilità del piano formulato dal ricorrente;

osserva

il piano proposto dal ricorrente prevede il pagamento di una esposizione debitoria quantificata in complessivi €. 117.293,21, di cui €. 6.579,81 relativi a debiti erariali, e la restante somma quale quota parte del maggior debito (pari ad €.224.100,00) residuo nei confronti della Deutsche Bank spa, maturato a seguito della risoluzione per inadempimento - mancato pagamento di nr. 5 rate consecutive - del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.7.2009, avente durata trentennale;

con il piano in esame, quindi, ILARDI Rosario propone il ripianamento del solo debito per sorte capitale (pari ad € 110.000,00) e non anche per gli interessi; inoltre, il soddisfacimento del piano è rimesso al pagamento di nr. 131 rate, di cui 130 dell'importo di €. 900,00 e la 131^a di €. 293,21, con una durata, quindi, di dieci anni ed undici mesi;

a migliore specificazione della sostenibilità economica del piano da parte del consumatore, è espressamente indicato che la quota mensile graverebbe quanto ad €. 350,00 a carico di ILARDI Rosolino, quanto ad €. 350,00 a carico di [REDACTED] fratello convivente del



consumatore, ed €. 200,00 a carico di [REDACTED] padre anch'egli convivente: i primi due lavoratori dipendenti, ed il terzo pensionato;

[REDACTED] e Giuseppe [REDACTED] hanno prodotto dichiarazione di impegno alla corresponsione delle rispettive quote, ed allegato documentazione comprovante i rispettivi introiti mensili;

il professionista incaricato quale O.C.C. ha dato regolare comunicazione del piano ai creditori e, con il decreto di fissazione dell'udienza, il G.D. ha già verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9, e la insussistenza di atti in frode ai creditori: né in ordine a tale ultimo requisito sono state allegato circostanze nuove da parte dell'unico creditore costituitosi, la Deutsche Bank spa;

quanto al dissenso, o meglio al mancato consenso del creditore Deutsche Bank spa, esso è privo di effetto ai fini della procedura, in quanto la contestazione della convenienza è infondata, atteso che ai sensi dell'art. 12 bi comma IV della legge in parola prevede che quando uno dei creditori contesta la convenienza del piano, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dalla sua esecuzione in misura non inferiore all'ipotesi liquidatoria;

nel caso di specie, il prezzo di acquisito dell'immobile da parte del consumatore è risultato essere pari ad €. 125.000,00 (prezzo non contestato), convenuto nell'anno 2009, in epoca antecedente alla crisi del mercato immobiliare con conseguente deprezzamento degli immobili; inoltre, l'immobile su cui grava l'ipoteca a favore del creditore mutuante è stato interessato da interventi non autorizzati la cui rimozione, in caso di mancata sanatoria, determinerebbe ulteriori costi destinati a gravare, diminuendolo, sul prezzo di vendita in sede esecutiva, perché posti a carico dell'eventuale aggiudicatario/acquirente;

ora, se non vi è dubbio alcuno che la cifra offerta è significativa minore (di oltre la metà), rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione, nondimeno si tratta di una eventualità esplicitamente prevista dal legislatore nella disciplina che regola il piano del consumatore, allorquando – come nel caso di specie – il bene oggetto di garanzia non è capiente per garantire il credito residuo;

peraltro, non può non evidenziarsi che gli interessi convenuti erano stati modulati in relazione ad un contratto avente una durata di trenta anni (quindi destinato a concludersi nel 2039), mentre il piano in esame contempla una conclusione fisiologica, significativamente minore, prevedibilmente nell'anno 2028;



in ogni caso, non va dimenticato che la finalità precipua della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e tentando mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione;

se si considera peraltro che alla banca creditrice il piano in questione consente comunque di essere soddisfatta dell'intero capitale in un lasso temporale comunque inferiore rispetto alla durata del rientro dal mutuo originario, ed a realizzare in recupero di una somma non minore di quella che potrebbe essere ricavata dalla vendita liquidativa del bene ipotecato, si può quindi concludere formulando un giudizio di ragionevole convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, che deve essere privilegiata soltanto in presenza di comprovati - e qui assenti - vantaggi per il creditore, che, comunque, mantiene la garanzia ipotecaria sull'immobile;

va escluso che la situazione di sovraindebitamento possa essere considerata volontariamente provocata dal debitore; vale a tale proposito richiamare quanto rassegnato dall'organismo in ordine alle condizioni economiche in cui versava il consumatore all'atto della stipula del mutuo con la Deutsche Bank spa, ed al sopraggiungere dello stato di crisi a seguito del licenziamento e del perdurare dello stato di disoccupazione per un arco temporale tale da rendere impossibile il mantenimento dell'obbligo contrattualmente assunto, senza che, di contro, il debitore abbia comunque compiuto atti idonei ad aggravare la sua condizione o ad effettuare pagamenti preferenziali pregiudizievoli del principale creditore nei cui confronti era obbligato;

la credibilità del piano, allo stato, non risulta intaccata dalle osservazioni mosse dalla banca creditrice in relazione alle condizioni economiche del debitore e degli ulteriori soggetti intervenuti al fine di garantire il pagamento dei ratei mensili in cui si articola il piano di rientro, atteso che tutti allo stato risultano stabilmente titolari di introiti mensili; inoltre, la condivisione della abitazione nell'immobile di proprietà del ricorrente consente loro, pur nell'evidente condizione di disagio, di ammortizzare, condividendole, le spese quotidiane, con indubbio risparmio a vantaggio della necessaria disponibilità per onorare l'impegno assunto;



infine, va posto a carico del professionista dott. Daniela RUNZA, nella qualità di O.C.C., l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte;

p.q.m.

visto l'art. 12 bis L. 3/2012

omologa

il piano del consumatore proposto in data 5.7.2016 da ILARDI Rosolino, nato a Palermo il 22.10.1983 con l'ausilio della dott.ssa RUNZA Daniela in qualità di O.C.C.;

dispone

la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Professionista, a tutti i creditori;

dispone

a cura dell'O.C.C. la pubblicazione del presente provvedimento www.tribunalepalermo.it

affida

all'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte, e di depositare relazione semestrale sullo stato della esecuzione del piano.

Palermo 21.11.2016

*Il Giudice delegato
(Giuseppe Sidoti)*

